

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

NOTA INFORMATIVA

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23

(2022/C 66/04)

A norma degli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «il regolamento»), le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione del regolamento devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di pubblicare anche informazioni supplementari in merito alle misure imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 al fine di garantire che gli esportatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l'UE.

1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (REQUISITO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, uno Stato membro può estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo agli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, subordinano ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I di informarne, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone requisiti di autorizzazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3?
BELGIO	Sì in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	Sì

⁽¹⁾ GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone requisiti di autorizzazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3?
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO

1.1. Belgio

Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articolo 4 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)).

1.2. Croazia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

1.3. Lettonia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

1.4. Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 45, paragrafo 1).

1.5. Ungheria

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 7 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

1.6. Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 2 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten) e articoli 2 e 3 del decreto sui prodotti strategici (Besluit Strategische goederen)).

1.7. Austria

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

1.8. Finlandia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 4, punto 4, della legge 562/1996).

2. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL'INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	L'applicazione dei controlli sull'intermediazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all'articolo 6, paragrafo 3?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO

Stato membro	L'applicazione dei controlli sull'intermediazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all'articolo 6, paragrafo 3?
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO

2.1. Bulgaria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 34, paragrafo 4, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011, decorrenza degli effetti dal 30 giugno 2012).

2.2. Repubblica ceca

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, o che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari come da articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3 della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (quale modificata)).

2.3. Estonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso che presentano caratteristiche di prodotti strategici in ragione del loro uso finale o del loro utilizzatore finale, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, pur non essendo stati inseriti nell'elenco dei prodotti strategici

(paragrafo 6, punto 7, della legge sui prodotti strategici).

2.4. Grecia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3.2.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

2.5. Spagna

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

2.6. Croazia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

2.7. Italia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

2.8. Lettonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

2.9. Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 1).

2.10. Ungheria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(paragrafo 17.1 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

2.11. Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e per i prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli usi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(articolo 4 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten)).

È necessaria un'autorizzazione anche per l'intermediazione relativa a 37 sostanze chimiche qualora siano destinate all'Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.12. Austria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 15.1 della legge sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)).

2.13. Romania

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 14, paragrafo 2, dell'ordinanza di emergenza n. 119, del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010), sul «regime di controllo delle operazioni relative ai prodotti a duplice uso»).

2.14. Finlandia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3, punto 2, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

3. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL'INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	I controlli sull'intermediazione sono stati estesi come previsto all'articolo 6, paragrafo 4?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO

3.1. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 47 della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (promulgata, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011)).

3.2. **Repubblica ceca**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3, punto 4, della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).

3.3. Estonia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa senza indugio la commissione per i prodotti strategici (Strategic Goods Commission, SGC) nonché le autorità di polizia o di sicurezza. In seguito a tale notifica l'SGC può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 77 della legge sui prodotti strategici).

3.4. Grecia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.2.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.5. Spagna

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, per i quali egli propone servizi di intermediazione, siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, egli deve informarne l'autorità competente, che deciderà se detti servizi di intermediazione sono sottoposti ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

3.6. Croazia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3 della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

3.7. Italia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

3.8. Lettonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

3.9. Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 2).

3.10. Ungheria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 17, punto 2, del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

3.11. Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (articolo 4, paragrafo 5, della legge sui servizi strategici (Wet strategische diensten)).

3.12. Austria

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

3.13. Romania

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 14, paragrafo 3, dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

3.14. Finlandia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafi 3.2 e 4.4 della legge 562/1996).

4. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)

L'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che estendono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono state estese come previsto all'articolo 7, paragrafo 3?
BELGIO	Sì, in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	SÌ

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono state estese come previsto all'articolo 7, paragrafo 3?
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO

4.1. Belgio

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articoli 6 e 7 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); (articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014).

4.2. Repubblica ceca

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 13, lettera b), della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1)).

4.3. Estonia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafi 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)).

4.4. **Grecia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3.3.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.5. **Spagna**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 11 della legge n. 53 del 28 dicembre 2007, sul controllo del commercio estero di materiale destinato alla difesa e a duplice uso).

4.6. **Francia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 3, paragrafo I del decreto n. 2020-74 del 31 gennaio 2020, come modificato dal decreto n. 2020-1481 del 30 novembre 2020).

4.7. **Croazia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

4.8. **Italia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

4.9. Lettonia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

4.10. Lussemburgo

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 2).

Tali disposizioni non si applicano al transito di prodotti a duplice uso spediti senza trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (non costituisce trasbordo o cambio del mezzo di trasporto lo scaricamento delle merci di una nave o di un aeromobile, effettuato al fine di mettere in sicurezza il carico, a condizione che le merci in questione siano reimbarcate sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile), né al transito di prodotti a duplice uso per i quali esista già un'autorizzazione generale all'esportazione dall'Unione europea

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 3).

4.11. Ungheria

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

4.12. Paesi Bassi

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 4a, paragrafo 1, e articolo 2, del decreto sui prodotti strategici (Besluit strategische goederen)).

4.13. Austria

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 15 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011).

4.14. Romania

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 15, paragrafo 2, dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010)).

4.15. Finlandia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3, punto 3, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

5. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON COMPRESI NELL'ELENCO PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA, INCLUSA LA PREVENZIONE DI ATTI DI TERRORISMO, O DI RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per vietare o imporre un requisito di autorizzazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo, sui prodotti non compresi nell'elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all'articolo 9, paragrafo 1?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ

Stato membro	Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo, sui prodotti non compresi nell'elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all'articolo 9, paragrafo 1?
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO

5.1. **Bulgaria**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo con legge del Consiglio dei ministri

(articolo 34, paragrafo 1, punto 3, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011).

5.2. **Repubblica ceca**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 3, punto 1, lettera d), della legge n. 594/2004 Coll).

5.3. **Germania**

a. *Parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco*

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è sottoposta ad autorizzazione qualora i prodotti siano elencati nella parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (*Aussenwirtschaftsverordnung - AWW*)).

La parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco comprende i prodotti seguenti.

– 2B909 Macchine per fluotornitura e macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B009, 2B109 e 2B209, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a) che, in base alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere dotati di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back»; e

- b) con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Siria.
- 2B952 Le apparecchiature seguenti utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B352, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:
- a) fermentatori, in grado di coltivare 'microrganismi' patogeni o virus o di produrre tossine, senza emissione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 10 litri;
- b) agitatori per fermentatori, sottoposti ad autorizzazione in 2B352.a, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato.

Nota tecnica:

i fermentatori comprendono bioreattori, chemostati e sistemi a flusso continuo.

- 2B993 Le seguenti apparecchiature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran:
- a) apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD);
- b) apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD);
- c) apparecchiature di produzione per la deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

- 5A902 Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per le reti pubbliche, non specificati dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a) centri di controllo (LEMF – Law Enforcement Monitoring Facilities) per sistemi di intercettazione legale (LI), ad esempio in conformità alle norme ETSI ES 201 158 e ETSI ES 201 671 o a norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;
- b) sistemi o dispositivi di conservazione dei dati associati alla chiamata (ad esempio, Intercept Related Information (IRI - informazioni relative alla comunicazione intercettata) in conformità della norma ETSI TS 102 656 o di norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota:

5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi o i dispositivi appositamente progettati per uno dei seguenti fini:

- a) fatturazione;
- b) funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi di rete (ad esempio scambio o HLR);
- c) qualità del servizio della rete (Quality of Service - QoS); o
- d) grado di soddisfazione degli utenti (Quality of Experience - QoE);
- e) attività delle società di telecomunicazione (fornitori di servizi).

- 5A911 Stazioni di base per 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

Nota tecnica:

i 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

- 5D902 Il 'software' non specificato dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a) 'software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l'utilizzazione' di installazioni, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902;
- b) 'software' appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902.

- 5D911 'Software' appositamente progettato o modificato per l'utilizzazione' delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

- 5E902 'Tecnologia' non specificata dalla voce 5E001.a dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo 'sviluppo', la 'produzione' e l'utilizzazione' di installazioni, funzioni o caratteristiche di prestazione sottoposte ad autorizzazione in 5A902, o 'software' sottoposto ad autorizzazione in 5D902, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

- 6A908 Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non sottoposti ad autorizzazione in 6A008 o 6A108, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

- 6D908 «Software» appositamente concepito o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

- 9A904
- a) Antenne progettate per l'utilizzazione in connessione con «veicoli spaziali», qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821;
 - b) terminali di comunicazione 'laser' (LCT, stazioni di comunicazione 'laser' di dati), diversi da quelli specificati dalla voce 9A004 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, destinati ad una utilizzazione collegata ai «veicoli spaziali», qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica:

9A904 comprende prodotti utilizzati nei contesti seguenti con «veicoli spaziali», sia a terra che a bordo di «veicoli spaziali»:

1. utilizzazione come carico utile per uplink o downlink;
2. comunicazioni fra «veicoli spaziali»; o
3. utilizzazione in collegamento con la trasmissione di segnali telemetrici.

- 9A991 Veicoli terrestri che non figurano nella parte I A dell'elenco di controllo delle esportazioni:

- a) rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli sottoposti ad autorizzazione nella parte I A, 0006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota:

ai sensi di 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino;

- b) altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1: le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991 comprendono:

- a) capacità di guado uguale o superiore a 1,2 m;*
- b) supporti per fucili o altre armi;*
- c) agganci per rete mimetica;*
- d) botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole;*
- e) smaltatura di tipo militare;*
- f) ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO.*

Nota 2: la voce 9A991 non sottopone ad autorizzazione i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

- 9A992 Autocarri, come segue:
 - a) autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord;
 - b) autocarri con tre o più assi aventi peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 20 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o la Siria.
- 9A993 Elicotteri, sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri, motori a turbina a gas e unità di potenza ausiliarie (APU) destinati a elicotteri e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.
- 9A994 Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm³ e fino a 600 cm³, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.
- 9D904 'Software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l'utilizzazione' di prodotti specificati in 9A904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.
- 9E904 'Tecnologia', ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata alle voci 5E001.b.2, 9E001 e 9E002 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di prodotti specificati in 9A904, o 'software' specificato in 9D904, qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.
- 9E991 «Tecnologia», ai sensi della nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Siria.
- 9E992 'Tecnologia', ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella autorizzata in 9E101, lettera b), nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per la 'produzione' di 'veicoli aerei senza equipaggio' ('UAV'), qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

b. *Sezione 9 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWW)*

È necessaria un'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, qualora un esportatore sia stato informato dal BAFA che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla costruzione o all'attività di una centrale nucleare ai sensi della categoria 0 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 o ad essere incorporati in tale centrale, e qualora il paese di destinazione sia l'Algeria, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Repubblica democratica popolare di Corea, il Pakistan o la Siria. Qualora un esportatore sia informato del fatto che i

prodotti sono destinati, in tutto o in parte, all'utilizzazione summenzionata, deve informarne il BAFA. Il BAFA deciderà se sottoporre ad autorizzazione o no le esportazioni di cui trattasi. La presente sezione non si applica agli ambiti disciplinati dagli articoli 4 e 10 del regolamento (UE) 2021/821

(sezione 9 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - *Aussenwirtschaftsverordnung* - AWW)).

c. *Sezione 6 della legge tedesca sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsgesetz - AWG)*

A norma della sezione 6 della legge sul commercio estero e i pagamenti internazionali (*Aussenwirtschaftsgesetz* - AWG), mediante un atto amministrativo è possibile sottoporre a restrizioni i negozi giuridici o le operazioni o imporre obblighi di agire, al fine di scongiurare un pericolo riguardante, in casi specifici, gli interessi della Repubblica federale di Germania, quali ad esempio gli interessi essenziali in materia di sicurezza, la coesistenza pacifica dei popoli nonché le relazioni esterne, l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica federale di Germania.

5.4. **Estonia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con decisione della commissione per i prodotti strategici, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 2, punto 11, e paragrafo 6, punto 2, della legge sui prodotti strategici).

5.5. **Irlanda**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(sezione 12, punto 2, del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso), quale modificata).

5.6. **Francia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo (decreto n. 2010-292).

Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nelle seguenti ordinanze: ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014) e ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di gas lacrimogeni e «agenti antisommossa» in paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014).

5.7. **Lettonia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal comitato di controllo per i prodotti strategici per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'elenco nazionale dei prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è in vigore.

- 10A901 Armi che utilizzano munizioni a cartucce non a percussione centrale (a percussione anulare), componenti e munizioni appositamente progettati.
- 10A902 Apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti correlati ad aeromobili. Controllo applicabile unicamente ad apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti per aeromobili che possono essere utilizzati sia negli aeromobili civili che militari.
- 10A903 Fucili ad aria con energia superiore a 12 joule.
- 10A906 Congegni di mira per visione notturna e relativi componenti.
- 10A907 Mine anti-uomo.

- 10D901 Software sviluppato per servizi di intelligence e appositamente progettato per estrarre, distruggere o modificare occultamente informazioni da computer, reti o altri sistemi informatici.
- 10E902 Assistenza militare e assistenza tecnica relativa ai prodotti militari

(regolamento n. 645 del 25 settembre 2007 - Regolamento relativo all'elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici; articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla movimentazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).

5.8. Lussemburgo

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'esportatore che abbia conoscenza o sospetti che tale esportazione o tali prodotti compromettano la sicurezza interna o esterna del Granducato di Lussemburgo o la tutela dei diritti dell'uomo deve informare il ministro del Commercio estero e il ministro degli Affari esteri che, a loro volta, comunicheranno all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato se è necessario richiedere l'autorizzazione

(legge del 27 giugno 2018, articolo 45, paragrafo 2).

5.9. Paesi Bassi

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero degli Affari esteri per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 4 del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

Sono stati adottati controlli nazionali per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna e per servizi di intermediazione in Siria e per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna in Egitto e Ucraina

(decreto sui prodotti a duplice uso - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Sono stati imposti requisiti di autorizzazione per l'esportazione di 37 sostanze chimiche in Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

5.10. Austria

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 20 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)).

5.11. Romania

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 7 dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

6. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri che impongono un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (l'allegato IV elenca i prodotti che non beneficiano della libertà di circolazione nel mercato unico) devono informare la Commissione, che deve a sua volta pubblicare tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all'articolo 11, paragrafo 2?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	SÌ
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	SÌ
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO

6.1. Bulgaria

La Bulgaria ha esteso i controlli sui trasferimenti intra-UE a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento e ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni supplementari alle autorità competenti in merito a determinati trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento

(articolo 51, paragrafi 8 e 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011, decorrenza degli effetti dal 30 giugno 2012).

6.2. Repubblica ceca

La legge n. 594/2004 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica ceca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

6.3. Germania

La sezione 11 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti internazionali (*Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV) estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Germania, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

6.4. Estonia

L'articolo 3, paragrafo 6, della legge sui prodotti strategici estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

6.5. Grecia

La sezione 3.4 della decisione ministeriale n. 121837/E3/21837, del 28 settembre 2009, estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Grecia, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

6.6. Lussemburgo

Può essere imposta un'autorizzazione per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso un altro Stato membro di prodotti a duplice uso, diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento nei casi contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 44).

6.7. Ungheria

Il paragrafo 16 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero dei prodotti a duplice uso prevede un obbligo di licenza per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco relativamente ai trasferimenti all'interno dell'UE qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

6.8. Paesi Bassi

In casi specifici può essere richiesta un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso

(articolo 4a, paragrafo 2, del decreto sui prodotti strategici - *Besluit strategische goederen*).

6.9. Slovacchia

Il paragrafo 23, punto 2, della legge n. 39/2011 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica slovacca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

7. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 8 stabilisce che uno Stato membro può prescrivere che per il trasferimento dal suo territorio verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all'articolo 11, paragrafo 8?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all'articolo 11, paragrafo 8?
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO

7.1. Bulgaria

Per il trasferimento dal territorio della Repubblica di Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento la commissione interministeriale può prescrivere che il soggetto che effettua il trasferimento fornisca informazioni supplementari sui prodotti

(articolo 51, paragrafo 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011, decorrenza degli effetti dal 30 giugno 2012).

7.2. Lussemburgo

Per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento occorre fornire le seguenti informazioni supplementari nel quadro della richiesta di autorizzazione:

1. indicazione del riferimento commerciale del prodotto, nonché descrizione e caratteristiche del prodotto in questione;
2. presentazione dei servizi di crittografia da fornire;
3. presentazione dell'attuazione degli algoritmi;

4. presentazione delle norme o regolamentazioni in materia di sicurezza;
5. presentazione del tipo di dati oggetto del servizio;
6. documento relativo alle specifiche tecniche del prodotto (in dodici punti)
(regolamento granducale del 14 dicembre 2018, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo sub 2 e paragrafo 2 sub 4, e allegato 15).

8. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI)**

L'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne le eventuali autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all'articolo 12, paragrafo 6?
BELGIO	NO
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO
GRECIA	SÌ
SPAGNA	NO
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	SÌ (ma NON in uso)
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO

Stato membro	Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all'articolo 12, paragrafo 6?
FINLANDIA	SÌ (ma NON in uso)
SVEZIA	NO

8.1. Germania

In Germania vigono sei autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	autorizzazione generale n. 12 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;
2	autorizzazione generale n. 13 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso in talune circostanze;
3	autorizzazione generale n. 14 per valvole e pompe;
4	autorizzazione generale n. 15 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (Brexit);
5	autorizzazione generale n. 16 per l'esportazione di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza dei dati;
6	autorizzazione generale n. 17 per l'esportazione di variatori di frequenza.

8.2. Grecia

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Argentina, Repubblica di Corea, Federazione russa, Ucraina, Turchia e Sud Africa (decisione ministeriale n. 125263/e3/25263/6-2-2007).

8.3. Francia

In Francia vigono sette autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti industriali come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di prodotti industriali soggetti a controllo strategico nella Comunità europea (pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 11), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> del 31 luglio 2004 (testo 5));
2	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti chimici come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di prodotti chimici a duplice uso (pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 12), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> del 31 luglio 2004 (testo 6));
3	autorizzazione generale di esportazione nazionale per la grafite come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di grafite di qualità nucleare (pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 13), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> del 31 luglio 2004 (testo 7));
4	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti biologici come da decreto del 14 maggio 2007, modificato dal decreto del 18 marzo 2010 concernente l'esportazione di determinati elementi genetici e organismi geneticamente modificati (pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> del 20 marzo 2010);

5	autorizzazione generale di esportazione nazionale di determinati prodotti a duplice uso per le forze armate francesi in paesi terzi (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese dell'8 agosto 2014);
6	autorizzazione generale nazionale di esportazione o di trasferimento all'interno dell'UE di determinati prodotti a duplice uso per mostre o fiere (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese dell'8 agosto 2014).
7	autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso per la riparazione di aeromobili civili, altresì denominata autorizzazione nazionale generale per le «apparecchiature aeronautiche» (ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale della Repubblica francese</i> del 18 gennaio 2019 (testo 19)).

I prodotti specifici oggetto delle autorizzazioni sono definiti nei pertinenti decreti.

8.4. Croazia

Il ministero degli Affari esteri ed europei può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

8.5. Italia

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Antartide (basi italiane), Argentina, Repubblica di Corea, Turchia

(decreto del 4 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 1° settembre 2003).

8.6. Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi vigono due autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso tutte le destinazioni, ad eccezione di: — Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, USA, Svizzera (che sono già oggetto dell'allegato II, parte 3, del regolamento); — Afghanistan, Myanmar/Birmania, Iraq, Iran, Libia, Libano, Corea del Nord, Pakistan, Sudan, Somalia e Siria (autorizzazione generale nazionale NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002).
2	un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti concernenti la sicurezza dell'informazione verso tutte le destinazioni, ad eccezione di: — paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento; — Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Cina (comprese Taiwan, Hong Kong e Macao), Cuba, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Emirati arabi uniti, Etiopia, Gambia, Guinea(-Conakry), Guinea-Bissau, India, Yemen, Kazakistan, Kuwait, Laos, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Swaziland, Siria, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam (autorizzazione generale nazionale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (<i>items voor informatiebeveiliging</i>))

8.7. Austria

In Austria vigono quattro autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	AT001 per determinati prodotti a duplice uso quando sono riesportati verso il paese d'origine senza subire modifiche, o qualora prodotti della stessa quantità e qualità siano esportati verso il paese d'origine, o qualora la tecnologia sia riesportata con piccole aggiunte, in tutti i casi entro tre mesi dall'importazione nell'Unione europea;
---	--

2	AT002 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;
3	AT003 per valvole e pompe specificate in 2B350g e 2B350i verso determinate destinazioni;
4	AT004 per i variatori di frequenza specificati in 3A225 e relativi software e tecnologia.

I dettagli relativi a queste autorizzazioni sono riportati negli articoli da 3 a 3 c della prima ordinanza sul commercio estero BGBl. II n. 343/2011 del 28 ottobre 2011, quale modificata dall'ordinanza BGBl. II n. 430/2015 del 17 dicembre 2015. Le condizioni per il loro uso (obbligo di registrazione e di notifica) sono descritte nell'articolo 16 della stessa ordinanza.

8.8. Finlandia

A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento il ministero degli Affari esteri può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità della sezione 3, paragrafo 1, della legge sul duplice uso n. 562/1996 (quale modificata).

9. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO (UFFICI DOGANALI SPECIFICAMENTE ABILITATI)

L'articolo 22 fa obbligo agli Stati membri di informare la Commissione se si sono avvalsi della facoltà di disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all'articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETONIA	NO
LITUANIA	SÌ
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO

Stato membro	Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all'articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?
AUSTRIA	NO
POLONIA	SÌ
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO

9.1. Bulgaria

Gli uffici doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria responsabili per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell'agenzia delle Dogane in applicazione dell'ordinanza del ministero delle Finanze n. 55/32-11385 del 14 gennaio 2016 (Gazzetta ufficiale 9/2016). L'elenco degli uffici doganali in Bulgaria attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente Internet:

<http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranienieto-na-or-225-338.html>.

9.2. Estonia

L'elenco degli uffici doganali in Estonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente Internet:

<http://www.emta.ee/index.php?id=24795>.

9.3. Lituania

L'elenco degli uffici doganali in Lituania attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente Internet:

<https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en>.

9.4. Polonia

L'elenco degli uffici doganali in Polonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente Internet: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1>.

9.5. Romania

L'elenco degli uffici doganali in Romania attraverso il quale i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente Internet: <https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice>.

10. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE: AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO; AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO; A VIETARE IL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON UNIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO)

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate:

— al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso;

- al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del regolamento;
- a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del regolamento.

10.1. Belgio

Per la Regione di Bruxelles capitale (località con codice postale da 1000 a 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -
Cellule licences - Cel vergunningen
Mr Cataldo ALU
City-Center
Boulevard du Jardin Botanique 20
1035 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 28003727
Fax +32 28003824
E-mail: calu@sprb.brussels
Internet: <http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit>

Per la Regione Vallonia (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999)

Service public de Wallonie
Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche
Direction des Licences d'Armes
Mr Michel Moreels
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur
BELGIQUE
Tel. +32 81649751
Fax +32 81649759/60
E-mail: licences.dgo6@spw.wallonie.be
Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Per la Regione fiamminga (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999)

Flemish Department of Foreign Affairs
Strategic Goods Control Unit
Mr Michael Peeters
Havenlaan 88, bus 80
1000 Brussel
BELGIË
Tel. +32 499589934
E-mail: csg@buza.vlaanderen
Internet: www.fdfa.be/csg

10.2. Bulgaria

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the
Minister for Economy
1000 Sofia
8 Slavyanska Str.
BULGARIA
Tel. +359 29407771, +359 29407786
Fax +359 29880727
E-mail: ivan.penchev@mi.government.bg e n.grahovska@mi.government.bg
Internet: www.exportcontrol.bg; <http://www.mi.government.bg>

10.3. Repubblica ceca

Ministry of Industry and Trade Licensing Office
Na Františku 32 110 15 Prague 1
CZECH REPUBLIC
Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558 o +420 224221811
E-mail: leitgeb@mpo.cz o dual@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz

10.4. **Danimarca**

Exportcontrols
Danish Business Authority
Langelinie Allé 17
2100 Copenhagen
DENMARK
Tel. +45 35291000
Fax +45 35466632
E-mail: eksportkontrol@erst.dk
Sito web: in inglese: www.exportcontrols.dk; in danese: www.eksportkontrol.dk

10.5. **Germania**

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (*Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle*)
Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49 6196908-0
Fax +49 6196908-1800
E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de
Internet: <http://www.bafa.de/Ausfuhr>

10.6. **Estonia**

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn
ESTONIA
Tel. +372 6377192
Fax +372 6377199
E-mail: stratkom@vm.ee
Sito web: in inglese: <http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58>;
in estone: <http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50>

10.7. **Irlanda**

Trade Licensing and Control Unit
Department of Business, Enterprise and Innovation
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
IRELAND
Contatti: David Martin, Niamh Guihen
Tel. +353 16312328, +353 16312287
E-mail: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -
exportcontrol@dbei.gov.ie
Internet: <https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/>

10.8. **Grecia**

Ministry of Foreign Affairs
General Secretariat of International Economic Relations and Openness
B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy
1, Kornarou str
10563 Atene
Grecia
Tel. +30 2103286036/49/51
E-mail: andreopoulou.dimitra@mfa.gr; skourti.hara@mfa.gr; skourt.katerina@mfa.gr

10.9. Spagna

Il segretariato generale del Commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento delle Dogane (Agencia Tributaria - Aduanas) e il ministero degli Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sono le autorità abilitate a rilasciare le licenze e a decidere di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.

Punto di contatto presso l'ufficio abilitato a rilasciare le licenze: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid
SPAIN
Tel. +34 91 349 2587
Fax +34 91 349 2470
E-mail: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sccc@comercio.mineco.es
Internet: <http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx>

10.10. Francia

Ministère de l'Économie et des Finances
Direction Générale des Entreprises
Service des biens à double usage (SBDU)
67, rue Barbès – BP 80001
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
FRANCE
Tel. +33 1 79 84 34 19
E-mail: doublusage@finances.gouv.fr
Internet: <https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage>

10.11. Croazia

Ministry of Foreign and European Affairs
Directorate for Economic Affairs and Development Coordination
Export Control Division
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
Croazia
Punto di contatto: Vesna Focht, Silvija Šplajt
Tel. +385 1 459 81 23, 122
Fax +385 1 459 77 88
E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr
Internet: <http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/>

10.12. Italia

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento)
Viale Boston, 25
00144 Roma
ITALY
Tel. +39 06 599 32 439
Fax +39 06 599 32 103
E-mail: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it; roberto.orlando@esteri.it
Internet: <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>

10.13. Cipro

Ministry of Energy, Commerce and Industry - 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia
CIPRO
Tel. +357 22867100, 22867197
Fax +357 22375120, 22375443
E-mail: pevgeniou@meci.gov.cy
Internet: <http://www.meci.gov.cy/MECI/trade/ts.nsf>

10.14. Lettonia

Control Committee for Strategic Goods
Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs
Executive Secretary: Sig. Nauris Rumpe
Ministry of Foreign Affairs
3, K. Valdemara street
Riga, LV-1395
LATVIA
Tel. +371 67016426
E-mail: nauris.rumpe@mfa.gov.lv
Internet: <https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrola?lang=lv-LV>

10.15. Lituania

Autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso e autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius
LITHUANIA
Contatti:
Export Policy Division
Economic Development Department
Tel. +370 70664680
E-mail: vienaslangelis@eimin.lt
Internet: <http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrola>

Autorità abilitata a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius
LITHUANIA
Contatti:
Customs Criminal Service
Tel. +370 52616960
E-mail: budetmd@lrmuitine.lt

10.16. Lussemburgo

- 1) ministro del Commercio estero
- 2) ministro degli Affari esteri

Indirizzo postale:

Ministère de l'Economie
Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)
19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. +352 226162
E-mail: oceit@eco.etat.lu

10.17. Ungheria

Government Office of the Capital City Budapest
Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay
Export Control Unit
Németvölgyi út 37-39.
1124 Budapest
HUNGARY
Tel. +36 14585577
Fax +36 14585869
E-mail: exportcontrol@bfkh.gov.hu
Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

10.18. Malta

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services
MALTA
Tel. +356 25690214
Fax +356 21240516
E-mail: brian.montebello@gov.mt
Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

10.19. Paesi Bassi

Ministry for Foreign Affairs
Directorate-General for International Relations
Department for Trade Policy and Economic Governance
PO Box 20061 2500 EB The Hague
THE NETHERLANDS
Tel. +31 703485954
Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen,
THE NETHERLANDS
Tel. +31 881512400
Fax +31 881513182
E-mail: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl
Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

10.20. Austria

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs
Division for Foreign Trade Administration
Stubenring 1 1010 Vienna
AUSTRIA
Tel. +43 171100802335
Fax +43 171100808366
E-mail: POST.III2_19@bmdw.gv.at
Internet: <http://www.bmdw.gv.at/pawa>

10.21. Polonia

Ministry of Entrepreneurship and Technology
Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa
POLAND
Tel. +48 222629665
Fax +48 222629140
E-mail: SekretariatDOT@mpit.gov.pl
Internet: <https://www.gov.pl/web/przedsiębiorczosc-technologie/zezwozenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania>

10.22. Portogallo

Autoridade Tributária e Aduaneira
Customs and Taxes Authority
Rua da Alfândega, 5
1049-006 Lisboa
PORTUGAL
Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira
Tel. +351 218813843
Fax +351 218813986
E-mail: dsl@at.gov.pt
Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

10.23. Romania

Ministry of Foreign Affairs
Department for Export Controls — ANCEX
Str. Polonă nr. 8, sector 1
010501, București
ROMANIA
Tel. +40 374306950
Fax +40 374306924
E-mail: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro
Internet: www.ancex.ro

10.24. Slovenia

Ministry of Economic Development and Technology
Kotnikova ulica 5
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA
Tel. +386 14003564
Fax +386 14003283
E-mail: gp.mgrt@gov.si
Internet: <https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/>

10.25. Slovakia

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento:

Ministry of Economy of the Slovak Republic
Department of Trade Measures
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
SLOVAKIA
Tel. +421 248544059
Fax +421 243423915
E-mail: Monika.Maruniakova@mhsr.sk
Internet: www.economy.gov.sk

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento:

Criminal Office of the Financial Administration
Department of Drugs and Hazardous materials
Coordination Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava
SLOVAKIA
Tel. +421 258251221
E-mail: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

10.26. Finlandia

Ministry for Foreign Affairs of Finland
Export Control Unit
Merikasarminkatu 5F
FI - 00160 HELSINKI
Indirizzo postale:
P.O. Box 176
FI-00023 GOVERNMENT
FINLAND
Tel. +358 295350000
E-mail: vientivalvonta.um@formin.fi
Internet: <http://formin.finland.fi/vientivalvonta>

10.27. Svezia

1. Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Sede: Vretenvägen 13B, Solna
Indirizzo postale: Box 6086
SE-171 06 Solna
SWEDEN
Tel. +46 84063100
Fax +46 84203100
E-mail: registrator@isp.se.
Internet: <http://www.isp.se/>

L'ISP è abilitato al rilascio di autorizzazioni in tutti i casi eccettuati quelli elencati al seguente punto 2.

2. Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

Solna strandväg 96 SE-171 16 Stockholm
SWEDEN
Tel. +46 87994000
Fax +46 87994010
E-mail: registrator@ssm.se
Internet: <http://www.ssm.se>

L'autorità svedese per la sicurezza radioattiva è abilitata a rilasciare le autorizzazioni e a vietare il transito dei prodotti di cui all'allegato I, categoria 0, del regolamento.
